

COPIA



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81/2013

fascicolo 2013 05.04.02/000002

Uff. TRIBUTI

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI DI CUI AL D.L.06/12/2011 N.201 CONVERTITO DALLA L.22/12/2011 N.214 COSI' COME MODIFICATO DAL D.L.8/4/2013 N.35.

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all'ordine del giorno, sono presenti :

ACAMPA ANTONIO, ARTUSO DIEGO, BIANCHINI MAURO, BOLLITO RAFFAELLA, BRICCARELLO MARINO, CANDONI LIDIA, CHERUBINO VINCENZO, CHIAPELLO GIANCARLO, GROSSO CLEMENTE GIORGIO, GUARDINI ROBERTO, GUIDA DAVIDE, IORFINO PASQUALE, MAMMONE ANTONIO, MASERA CARLO, MEO ROBERTA, MESSINA GIUSEPPE, MORO ALBERTO, RICCO GALLUZZO BIAGIO, SPORTIELLO ALESSANDRO, ZACA' STEFANO

Per il presente punto all'ordine del giorno, sono assenti :

CALLIGARO ARTURO, DI MAIO EUGENIA (giustif.), FIUMARA FRANCESCO, GIACHINO ALESSANDRO, LAFACE CRISTINA, MICHELETTI UGOLINO (giustif.), OSELLA GIUSEPPE, QUATTROCCHI DIEGO, SEMINARA ANTONINO (giustif.), VERCELLINI IRENE, VISCOMI ABELIO (giustif.)

Pertanto, sono presenti, oltre al Sindaco, n. 19 Consiglieri, nonché gli Assessori:

MONTAGNA PAOLO, COLOMBO ENRICA, CONCAS MARCELLO, DRIGO DARIO, IOZZINO RAFFAELE, MALTESE FRANCESCO, RAMPANTI ROSARIO, SOLDI ANTONIO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. PAVIA FAUSTO

Il Signor ARTUSO DIEGO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

La relazione che segue, già distribuita ai Consiglieri con la convocazione del Consiglio è data per letta.

Richiamato l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi così come modificato dal D.L.n.35 del 08/04/2013;

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Preso atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione la Tariffa di Igiene Ambientale, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione";

Visto l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Visto in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Dato atto che le esenzioni/riduzioni ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Considerato altresì che la legge regionale citata all'art. 4 attribuisce alle Conferenze d'Ambito anche la funzione di determinazione delle tariffe del servizio e la destinazione dei relativi proventi;

Dato atto che in data 20 marzo 2013 Covar 14 ha trasmesso al Comune di Moncalieri mediante Posta Elettronica Certificata gli atti, elaborati dal medesimo, per l'approvazione della Tares ed in particolare:

- a) piano finanziario;
- b) elaborazione delle tariffe 2013;
- c) schema di regolamento elaborato dal "Gruppo TARES" ovvero del tavolo tecnico di lavoro formato dalla Provincia di Torino, dall'ATO-Rifiuti Torinese e dai Consorzi per la gestione dei rifiuti del territorio provinciale torinese, elaborato al fine di assicurare, su tutto il territorio corrispondente all'Ambito ottimale Torinese, una disciplina uniforme del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 03 Maggio 2013 è stata affidata al Covar 14 la gestione del tributo e della maggiorazione di cui all'art.14 del D.L.06/12/2011 n.201 e s.m.i. oltre che l'attività di accertamento e riscossione del Tributo per l'anno 2013 e, pertanto il predetto Consorzio si sostituisce in toto alle funzioni di competenza comunale;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento, costituito da n. 27 articoli e n. 3 allegati, facente parte della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- Richiamato il comma 381 della legge 24.12.2012 n. 228 il quale stabilisce che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30.6.2013";

- Vista la det.dir.n.20 del 10/01/2013 con la quale è stato confermato l'incarico al responsabile della posizione organizzativa;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

- Visto lo Statuto Comunale;

- Sentito il parere dalla competente commissione consiliare;

- Acquisito per la seduta odierna il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

LA GIUNTA COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione

Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 27 articoli e n. 3 allegati, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.i.

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data 13/05/2013
Il Direttore Servizio Tributi
(Dott. Carlo Dussizza)

Data 13/05/2013 **PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA**
Il Direttore Servizio Ciclo dei rifiuti **Nello specifico per gli aspetti organizzativi**
(Ing. Roberto Cillis) **del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.**

Visto: Il Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Miglietta
Data 14/5/13

Visto: Il Dirigente Settore Gestione Infrastrutture Arch. Teresa Pochettino
Data 13/05/2013 **PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA**
NELLO SPECIFICO PER GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFI

Parere di regolarità contabile: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data 14/5/13
Il Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Miglietta

Richiamato il precedente verbale n. 80 e i relativi interventi dei Consiglieri Comunali riguardanti anche la presente proposta di deliberazione, si dà atto che sono stati presentati e sottoscritti dall'Ass. Raffaele Iozzino nn. 2 emendamenti riguardanti l'art. 15 del Regolamento in oggetto:

emendamento n. 1, il cui testo viene allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, contraddistinto dalla lettera A);

emendamento n. 2, il cui testo viene allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, contraddistinto dalla lettera B);

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di emendamento n. 1 di cui all'allegato A).

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 20 Consiglieri

Votanti n. 20 Consiglieri

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 3 (Cons. Briccarello, Masera, Zacà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'emendamento n. 1 di cui all'allegato A).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di emendamento n. 2 di cui all'allegato B).

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 20 Consiglieri

Votanti n. 20 Consiglieri

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 3 (Cons. Briccarello, Masera, Zacà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'emendamento n. 2 di cui all'allegato B).

Successivamente il Presidente pone in votazione gli articoli dal n. 1 al n. 27 (l'art. 15 è stato emendato secondo gli allegati A) e B), costituenti il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARES).

Le votazioni, espresse in forma palese, danno il seguente risultato:

Presenti n. 20 Consiglieri

Votanti n. 20 Consiglieri

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 3

(Cons. Briccarello, Masera, Zacà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE gli articoli dal n. 1 al n. 27 (l'art. 15 è stato emendato secondo gli allegati A) e B), del Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARES).

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione nel suo complesso, comprensiva dell'allegato Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARES), così come emendato nell'art. 15 dagli allegati A) e B).

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 20 Consiglieri

Votanti n. 20 Consiglieri

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 3

(Cons. Briccarello, Masera, Zacà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la deliberazione sopra riportata comprensiva dell'allegato Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARES), così come emendato nell'art. 15 dagli allegati A) e B).

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 20 Consiglieri

Votanti n. 20 Consiglieri

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 3

(Cons. Briccarello, Masera, Zacà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata comprensiva dell'allegato Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARES), così come emendato nell'art. 15 dagli allegati A) e B)



CITTA' DI MONCALIERI

(Provincia di Torino)

--- * * * ---

UFFICIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI DI CUI AL D.L. 6/12/2011 N.201 CONVERTITO DALLA L. 22/12/2011 N.214 COSI' COME MODIFICATO DAL D.L. 08/04/2013 N.35

In data odierna alle ore 23.00 si riunisce presso gli Uffici Comunali il Collegio dei Revisori.

Vista la proposta di delibera in oggetto trasmessa in data 10 maggio 2013 con lettera protocollo nr. 22422 del 10.05.2013

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

Moncalieri, 14 maggio 2013

Il Collegio dei revisori dei conti:

Dr. Massimo Bosco

Dr. Monica Crosetto

Dr. Salvatore Corrado

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0023146 Arrivo

Data 15/05/2013 - ore 11:47

2013/05.04.02/21

ALLEGATO A)


EMENDAMENTO N 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA AL PUNTO N. 7 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 13 GIUGNO 2013 AD OGGETTO: "ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI DI CUI AL D.L. 6/12/2011 N. 201 CONVERTITO DALLA LEGGE 22/12/2011 N. 214 COSI' COME MODIFICATO DAL D.L. 8/4/2013 N. 35"

ALLA PAGINA 7/16: SOSTITUIRE LE PAROLE:
Art. 15 – Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo


con le seguenti parole:

“Art. 15 – Agevolazioni e contributi del tributo”.


IL PROPONENTE
Ass. Raffaele IOZZINO



Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.


Data 13/06/2013
Il Direttore Servizio Tributi
(Dott. Carlo Dussizza) 

Data 13/06/2013
Il Direttore Servizio Ciclo dei rifiuti
(Ing. Rocco Cillis) 

Visto: Il Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Miglietta
Data 13/6/13 


Visto: Il Dirigente Settore Gestione Infrastrutture Arch. Teresa Pochettino
Data 13/06/2013 

Parere di regolarità contabile: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. *NON RILEVA*

Data 13/6/13
Il Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Miglietta


Parere del Collegio dei Revisori dei conti

FAVOREVOLE


ALLEGATO B)

EMENDAMENTO N 2 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA AL PUNTO N. 7 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 13 GIUGNO 2013 AD OGGETTO: "ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI DI CUI AL D.L. 6/12/2011 N. 201 CONVERTITO DALLA LEGGE 22/12/2011 N. 214 COSI' COME MODIFICATO DAL D.L. 8/4/2013 N. 35"

ALLA PAGINA 7/17 SOSTITUIRE l'intero comma 2 dell'art. 15 con il seguente:

"2. Qualora il Comune intenda demandare la gestione delle agevolazioni di cui al presente articolo al soggetto gestore, dovrà predisporre gli elenchi nel formato convenuto e trasmetterli al soggetto gestore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza."

IL PROponente
Ass. Raffaele IOZZINO



Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data 13/06/2013

Il Direttore Servizio Tributi
(Dott. Carlo Dussizza)

Data 13/06/2013

Il Direttore Servizio Ciclo dei rifiuti
(Ing. Rocco Cillis)

Visto: Il Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Miglietta

Data 13/6/13

Visto: Il Dirigente Settore Gestione Infrastrutture Arch. Teresa Pochettino

Data 13/06/2013


Parere di regolarità contabile: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. *NON RILEVA*

Data 13/6/13

Il Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Miglietta

FAVORE VOI

Parere del Collegio dei Revisori dei conti



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

INDICE:

| | |
|---|----|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... | 4 |
| ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI..... | 4 |
| ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO..... | 4 |
| ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO..... | 5 |
| ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI..... | 5 |
| ART. 6 - MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI..... | 7 |
| CAPO II - UTENZE DOMESTICHE..... | 7 |
| ART. 7 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE..... | 7 |
| CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE..... | 8 |
| ART. 8 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE..... | 8 |
| ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI..... | 9 |
| CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI..... | 9 |
| ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE..... | 9 |
| ART. 11 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE..... | 9 |
| ART. 12 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI..... | 11 |
| ART. 13 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE..... | 11 |
| CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI..... | 11 |
| ART.14 - RIDUZIONI TRIBUTARIE..... | 12 |
| ART. 15 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SUL TRIBUTO..... | 12 |
| CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI..... | 13 |
| ART. 16 - RISCOSSIONE..... | 13 |
| ART. 17 - DILAZIONI DI PAGAMENTO..... | 14 |
| ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE..... | 14 |
| ART. 19 - CONTROLLI..... | 14 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 20 - ACCERTAMENTI..... | 15 |
| ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA..... | 16 |
| ART. 22 - CONTENZIOSO..... | 16 |
| ART. 23 - SANZIONI E INTERESSI..... | 16 |
| ART. 24 - RIMBORSI..... | 17 |
| ART. 25 - DISPOSIZIONI SULLA RENDICONTAZIONE E ACCESSO ALLE BANCHE DATI..... | 17 |
| CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... | 17 |
| ART. 26 - NORME FINALI..... | 17 |
| ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE..... | 17 |
| <u>ALLEGATO 1.....</u> | <u>18</u> |
| <u>ALLEGATO 2.....</u> | <u>20</u> |
| 20..... | 21 |
| <u>ALLEGATO 3.....</u> | <u>22</u> |

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Determinazione del tributo

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse generale", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Il tributo è determinato sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tributo") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tributaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali

contatori, ecc ... Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

- d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione percentuale nella misura di cui alla tabella dell'Allegato 3 esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree esterne e/o scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - e) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - f) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito;
 - h) balconi, terrazze e porticati;
 - i) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
 - j) i locali, ad eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asservite ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
 - k) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
 - l) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
 - m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, in mancanza delle superfici di cui al precedente comma 3, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano, potrà essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., il Comune al fine di operare l'integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali valuta la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Piemonte al progetto SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio).

Art. 6 - Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi dal computo della sola parte variabile del tributo:
 - i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
 - i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
 - il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risulti dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
 - i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi.
4. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, al numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, è fatto obbligo l'inserimento nella sola parte variabile dei soggetti che dimorano presso quel nucleo per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tributario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, si assume un numero di occupanti pari a 1 persona, salvo diversa specifica indicazione della dichiarazione di cui all'art 11.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1). L'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche è acquisito dal soggetto gestore il quale provvederà ad imputarlo quale abbattimento del costo unitario del servizio.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella Allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascun utenza, per il

coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10.
3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, come determinato dal precedente comma 2, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun bimestre sono rendicontate alla Provincia e vengono riversate, dal Comune, alla Tesoreria della Provincia con la medesima cadenza.

Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita IVA;
 - c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione. ...);
 - f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;

- g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - i) la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - j) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree;
 - l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
 6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 11. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientali sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 30%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al Comune.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 13 - Servizio di raccolta domiciliare

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio/Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI -

ESENZIONI

Art.14 - Riduzioni tributarie

1. Il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
 2. La riduzione del tributo di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
 3. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
 4. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i.
 5. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
 - 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 50% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 70% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

Art. 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio - assistenziali previsti da appositi provvedimenti deliberativi, può contribuire, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale, in termini percentuali sul totale complessivo della tariffa dovuta da soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. Qualora il Comune intenda demandare la gestione delle agevolazioni, dei contributi e delle esenzioni di cui al presente articolo al soggetto gestore, dovrà predisporre gli elenchi nel formato convenuto e trasmetterli al soggetto gestore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 16 - Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso dal soggetto gestore del servizio nel rispetto delle singole Convenzioni in atto.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato in autoliquidazione esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo per l'anno 2013 avviene con le modalità stabilite dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo;

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

- a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;
- b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti, indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo.

In prima applicazione, non si applicano sanzioni per il tardivo pagamento fino alla notifica dell'atto di accertamento.

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente, sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 17 – Dilazioni di pagamento

1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento del tributo eccedente il 200% dell'annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori ad € 30.000,00 (importo è determinabile a discrezione dell'Amministrazione) la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
4. Il periodo di dilazione non può eccedere 6 mesi per ciascun avviso, e 18 mesi complessivi sull'importo totale. Ciascuna rata scade l'ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
5. L'istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.
6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera raccomandata a/r, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal Comune.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

Art. 18 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Nel caso di gestione in concessione, i predetti atti sono di competenza del Gestore medesimo.

Art. 19 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c. 2 può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

- assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 3. Il funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c. 2 effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
 4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 20 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c. 2 procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c. 2 per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - del tributo applicato e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c. 2;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c. 2, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
3. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:
 - a) gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 23, comma secondo, del presente regolamento;
 - b) le spese per la produzione dell'atto di ingiunzione e di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg quinquies del D.L. 70/2011 nella misura dei costi di notificazione effettuata tramite servizio postale;
 - c) le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000).
4. Il Comune/Gestore su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento in quanto compatibile.
5. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 22 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 23 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c. 2 dispone l'abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Il Comune provvede all'emissione degli assegni di traenza sulla base dell'elenco che periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.

Art. 25 - Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati

1. Gli Uffici dell'Anagrafe della Popolazione provvedono mensilmente a fornire al Soggetto Gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull'applicazione del tributo nel formato e secondo il tracciato record convenuto.
2. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell'ambito della corretta gestione del tributo, il Comune, assicurano al Soggetto Gestore l'accesso alle banche dati comunali e nazionali. Le modalità di utilizzo sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione delle tariffe del tributo, di cui al comma 23 del D.L. 201/2011, il tributo è determinato in acconto sulla base dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi relativi all'anno precedente per la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152, ovvero di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n.22.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

| | <i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i> |
|---|---|
| 1 | Nucleo familiare con 1 componente |
| 2 | Nucleo familiare con 2 componenti |
| 3 | Nucleo familiare con 3 componenti |
| 4 | Nucleo familiare con 4 componenti |
| 5 | Nucleo familiare con 5 componenti |
| 6 | Nucleo familiare con 6 o più componenti |

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUVdom = \frac{QTOTdom}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N(n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CUdom = \frac{CVTdom}{QTOTdom}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

| <i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i> | |
|--|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e di riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche ed istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticcerie |
| 25 | Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)

| | |
|----|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night club |

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap})$: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

C_{Undom} : costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche, e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{CV_{\text{Tndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CV_{Tndom} : totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

$QTOT_{\text{ndom}}$: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

$Kd(ap)$: coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3

RIDUZIONE SUPERFICI DI CUI ALL'ART 5, COMMA 2, LETT.D

| <i>Categoria</i> | <i>Riduzione percentuale</i> |
|------------------|------------------------------|
| 11 | 35% |
| 17 | 25% |
| 18 | 35% |
| 19 | 45% |
| 20 | 45% |
| 21 | 45% |

IL PRESIDENTE

F.to ARTUSO DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PAVIA FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 LUG. 2013

La presente deliberazione verrà pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

8 LUG. 2013

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PAVIA FAUSTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

8 LUG. 2013

li, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

